

# Aiutare la cultura conviene Meno tasse con l'«art bonus»

Arriva il credito d'imposta per chi sostiene e finanzia eventi e attività  
Dal cinema ai musei, ecco come ottenere gli sgravi previsti dalla legge

### A chi spetta l'Art Bonus?

L'amministrazione finanziaria ha istituito il codice tributo "6842" con cui sarà possibile compensare (tramite modello F24) per i soggetti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche o giuridiche) il credito di imposta. Si fa riferimento al cosiddetto art-bonus, il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, delle agevolazioni per il settore della produzione cinematografica e audiovisiva, del credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, nonché del credito d'imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive con lavori di ristrutturazione edilizia o interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. L'Art-bonus spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; pertanto, in caso di esercizi coincidenti con l'anno sola-



Finanziare eventi artistici offre vantaggi fiscali

**Professionisti.it**

Il primo network dei professionisti in Italia

in collaborazione con [www.professionisti.it](http://www.professionisti.it)  
numero verde 800901335  
e-mail: [info@professionisti.it](mailto:info@professionisti.it)

re, è fruibile per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il bonus è costituito da un credito d'imposta pari al 65% (2014 e 2015) e al 50% (2016) delle somme che i contribuenti erogano per le finalità sopra ricordate. Mentre i contribuenti che non esercitano atti-

vià commerciali fruiscono del credito d'imposta in dichiarazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi (riportando in avanti, nei periodi d'imposta successivi, l'eventuale quota annuale non utilizzata), i titolari di reddito di impre-

sa lo utilizzano a scampo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive". A tal fine, è stato istituito l'apposito codice tributo con cui sarà possibile compensare, tramite F24, il credito di imposta in questione. In sede di compilazione F24, il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali.

**Fabio Ferrara**  
dottore commercialista

### ➔ PENSIONI

#### Calcoli dell'assegno in una mail dell'Inps

Cos'è la sperimentazione Inps della busta arancione per coloro che sono vicini alla pensione?

L'Inps sta inviando 10mila mail ai lavoratori che rientrano nella sperimentazione della busta arancione. Si tratta di un sistema di calcolo che consentirà di ottenere una proiezione attendibile dell'importo della pensione che si percepirà. Si tratta di un nuovo strumento che, nelle intenzioni dell'Inps, sarà avviato a breve per agevolare l'accesso ai servizi previdenziali. La busta arancione non sarà inviata per posta, ma potrà essere ottenuta online. Considerato che si tratta di una situazione sperimentale, in questa prima fase i soggetti interessati sono coloro che si trovano in prossimità di pensione e che abbiano versato contributi interamente. Quindi, solo chi è già in possesso del Pin personale e che abbia una situazione previdenziale chiara potrà beneficiare di questo nuovo strumento. In pratica, il progetto Inps consente di visualizzare telematicamente l'estratto contro previdenziale ed elaborare i contributi che ancora mancano alla pensione.

### ➔ DIRITTO

#### Licenziabile chi rifiuta un incarico

E' legittimo il licenziamento se non si eseguono i compiti affidati dai superiori?

La Cassazione ha esaminato il caso di un lavoratore, licenziato per essersi rifiutato di eseguire i compiti affidatigli dal superiore. Il lavoratore conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro chiedendo che, previo accertamento dell'infondatezza dei provvedimenti disciplinari inflittigli, venisse dichiarata la nullità del licenziamento, con condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. La Cassazione, rigettando il ricorso e condannando il lavoratore al pagamento delle spese processuali, ha osservato che il licenziamento «è stato irrogato per giusta causa, ravvisata nella "impossibilità intrinseca di prosecuzione del rapporto per recisione del vincolo fiduciario». La Corte ha aggiunto che il licenziamento era fondato su una duplice motivazione: non solo, quindi, sulla recidiva, ma anche in quanto il lavoratore, rifiutando di eseguire i compiti affidatigli dal superiore, aveva di fatto posto in essere un comportamento di insubordinazione.

**Anna Maria Ghigna**  
avvocato

**Centro per l'Impiego di Vigevano**  
Via Vincenzo Boldrini, 1 – 27029 Vigevano  
Telefono 0381 70290 – 690606 –  
E-mail [vigevano@formalavoro.pv.it](mailto:vigevano@formalavoro.pv.it)

da interinale 2 mesi con possibilità di proroga – tempo pieno – Si richiede: esperienza quinquennale nel settore e nella figura professionale – preferibile iscrizione alle liste di mobilità – offerta valida fino al 31.12.2014

meccanica – assunzione a tempo determinato 6 mesi – a tempo pieno –  
Si richiede: esperienza biennale nel settore e nella figu-